

1.1 (oggetto) (t)*

Le presenti Linee Guida, in appresso indicate "Direttive", disciplinano i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri di accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali del **Distretto Sociale n°15**, con riferimento al sistema dei servizi socio-assistenziali sviluppato sulla base della legge 328/2000 e degli strumenti di pianificazione attuativi della stessa.

Ai fini delle presenti Direttive, per interventi e prestazioni socio-assistenziali si intendono quelli richiamati espressamente nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.

Il Distretto Sociale n°15, per il tramite del Comune capofila, nel prosieguo denominato per brevità "Distretto", persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, anche attraverso specifiche convenzioni o accordi di programma con le Aziende sanitarie.

1.2 (destinatari) (d)*

Gli interventi e le prestazioni socio-assistenziali previsti dalle presenti Direttive, nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità indicate, sono rivolti ai cittadini residenti nel territorio dei Comuni che costituiscono il Distretto.

Sono estesi, altresì, anche alle persone domiciliate nel territorio dei Comuni che costituiscono il Distretto o temporaneamente presenti nel territorio stesso, qualora si verifichi una indifferibile necessità socio-sanitaria o socio-assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune italiano o dallo Stato Estero di appartenenza.

Il Distretto si rivarrà su tali soggetti, nei casi previsti dalla legislazione o da accordi bilaterali, ai sensi **del punto 3.18** delle presenti Direttive.

1.3 (finalità e limiti) (d)*

Il Distretto attua gli interventi previsti dalle presenti Direttive nei limiti delle autorizzazioni di bilancio e comunque sempre ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico.

*(t) norme tecniche

*(d) norme discrezionali

Nel progettare e nel gestire gli interventi e le prestazioni di carattere socio-assistenziale, oggetto delle presenti Direttive, il Distretto persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espresse dai singoli.

Gli interventi disciplinati dalle presenti Direttive si prefiggono in generale di:

- a) garantire un livello minimo di sussistenza a chi si trovi privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche e/o sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere a causa di limitazioni personali o sociali;
- b) evitare rischi di istituzionalizzazione.

1.4 (principi) (t)*

Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma a principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità.

Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.

In relazione all'erogazione di servizi socio-assistenziali di cui alle presenti Direttive, il competente Servizio del Distretto, curato dal Comune Capofila, nel proseguo per brevità "Servizio", prima di avviare il procedimento inerente la richiesta di assistenza, verifica che l'intervento non sia di competenza di altri Enti.

Nel caso in cui si riscontri la sussistenza del diritto dell'utente a fruire dell'assistenza di altri Enti, il Servizio fornisce tutte le indicazioni e la collaborazione che si rendano necessarie per accedere a tali servizi.

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni, delle direttive e di altre eventuali statuizioni in materia devono ispirarsi a tali principi.

2.5 (attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio socio-assistenziale – Mod. A) (t)*

Il Servizio avvia la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:

- a) su richiesta da parte del diretto interessato;
- b) su richiesta da parte di un componente della famiglia;
- c) su richiesta da parte di un tutore, curatore o amministratore di sostegno;
- d) sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il Servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
- e) su segnalazione da parte di istituzioni, associazioni di volontariato, patronati ecc.;
- f) su segnalazione di altri servizi;
- g) per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nei casi previsti alle lettere b), c), d), e), f), il Servizio dovrà informare la persona interessata, acquisendone il consenso, qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

2.6 (stato di bisogno e priorità) (d)*

In riferimento all'istanza di aiuto, presentata nei termini di cui ai punti 4.20-4.26, lo stato di bisogno è determinato dalla presenza di alcuni elementi tra quelli di seguito elencati:

- condizione economica inferiore all'ISEE indicata dalla **tabella A)**, in conformità a quanto stabilito ai punti 2.11 e 2.12;
- disagiate condizioni economiche che non consentono il raggiungimento di un livello minimo di sussistenza;
- assenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- comprovata impossibilità o incapacità parziale o totale della persona a provvedere a sé stessa;
- comprovata impossibilità o incapacità totale o parziale dei soggetti obbligati ad assicurare assistenza o tutela;

- presenza di altre condizioni personali, familiari o sociali che possono condurre a situazioni o condizioni di isolamento o di emarginazione;
- condizioni personali conseguenti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le priorità per la fruizione dei servizi e/o prestazioni sono determinate in base alla presenza di più requisiti, tenuto conto delle disponibilità delle risorse e delle istanze pervenute.

Nel caso in cui non sia possibile corrispondere a tutti i richiedenti quanto previsto, vengono attuati gli interventi valutati più gravi od urgenti dagli assistenti sociali, indipendentemente dalla data cronologica di presentazione di istanza da parte dell'utente.

2.7 (minimo vitale) (t)*

Il minimo vitale è la condizione economica minima indispensabile ad un nucleo familiare o ad un singolo per provvedere ai bisogni primari relativi all'alimentazione, all'alloggio, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

Per la determinazione del MINIMO VITALE ci si avvale del reddito base previsto dall'art.65 della Legge finanziaria n. 448/98.

L'importo del Minimo Vitale è aggiornato automaticamente di anno in anno come indicato nell'allegata **Tab. A**.

2.8 (diritti e doveri nell'ambito dei servizi socio-assistenziali) (t)*

Le persone che si rivolgono ai servizi socio-assistenziali del Distretto hanno diritto:

- a) ad un tempestivo intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
- b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
- c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
- d) al controllo, da parte del Distretto, sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti da eventuali soggetti accreditati;
- e) alla riservatezza.

L'utente beneficiario del servizio ha il dovere di produrre ogni documentazione richiesta ai fini dell'accesso ai servizi ed alle prestazioni di cui alle presenti Direttive, sottoscrivendo il consenso di cui all'art. 11 della legge 31.12.96, n. 675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (**Mod. B**).

Egli ha inoltre il dovere, ove previsto, di sottoscrivere il proprio assenso alla contribuzione per i servizi che gli vengono erogati.

L'Assistente Sociale responsabile del caso è strettamente tenuto al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali.

2.9 (gratuità ed onerosità dei servizi) (d)*

Servizi gratuiti

Si definiscono gratuiti i seguenti servizi rivolti alla generalità degli utenti:

- Servizio sociale professionale;
- Servizio psicologico professionale;
- Servizio di segretariato sociale.

Servizi a partecipazione economica parziale o totale dell'utente

L'utente partecipa al costo, secondo le tariffe e le modalità individuate da appositi provvedimenti, per i seguenti servizi:

- Trasporto disabili;
- Centri estivi per minori;
- Assistenza domiciliare e servizi di appoggio;
- Assegno servizi;
- Servizio pasti a domicilio.

Le quote di partecipazione al costo dei servizi e/o le relative tariffe dovranno essere annualmente adeguate attraverso l'adozione di apposito provvedimento del Coordinatore del Distretto, in appresso indicato "Coordinatore", previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci.

2.10 (contribuzione al servizio) (t)*

Chiunque usufruisca dei servizi socio-assistenziali a partecipazione economica parziale o totale dell'utente, è tenuto, secondo un criterio di capacità economica, valutato mediante l'applicazione **dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)** - a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi, sottoscrivendo apposite obbligazioni.

2.11 (ISEE - indicatore della situazione economica equivalente) (t)*

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi e i patrimoni di tutti i componenti, calcolati nel rispetto della tabella I allegata al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs 130/00, e del D.P.C.M. 04.04.2001, n. 242.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (decreto L.gsl. 109/98 e ss.mm.) completa di relativa certificazione ISE ed ISEE con validità annuale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109/1998, il richiedente ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E..

Qualora, sulla base della nuova dichiarazione sostitutiva unica presentata, emergano differenze sostanziali nella situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai fini della concessione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali previsti dalle presenti

Direttive, l'Assistente Sociale responsabile del caso potrà proporre un nuovo piano assistenziale individualizzato o proporre la modifica di quello preesistente, rimanendo comunque fermi gli effetti del piano assistenziale preesistente fino alla data di approvazione del nuovo.

Il Coordinatore terrà conto delle variazioni dal mese successivo e potrà a sua volta richiedere una nuova dichiarazione quando intervengano rilevanti modifiche della situazione economica.

2.12 (modalità per l'applicazione dell'ISEE – indicatore della situazione economica equivalente – ai servizi alla persona e al nucleo familiare) (t)*

Oggetto e riferimenti

Le seguenti disposizioni disciplinano l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni socio-assistenziali agevolate erogate dal Distretto.

Le disposizioni contenute nel presente punto sono correlate alla normativa speciale definita con il D.Lgs. n. 109/1998 e successive modificazioni, nonché dai provvedimenti attuativi dello stesso decreto.

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute in questo punto si applicano in relazione ad ogni tipologia di servizio e prestazione socio-assistenziale agevolata, erogata in forza delle presenti Direttive.

Composizione del nucleo familiare di riferimento

La composizione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE ai servizi socio-assistenziali è determinata in via generale con riferimento alla **famiglia anagrafica**, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alla previsione generale di cui al precedente punto sono adottati i seguenti criteri interpretativi:

- i soggetti a carico IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico;
- i coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.

In relazione a situazioni particolari del nucleo familiare si applicano in via interpretativa le disposizioni del D.P.C.M. 7.05.1999 n. 221 come modificato dal D.P.C.M. 4.04.2001 n. 242 e da ogni successiva modifica ed integrazione con riferimento specifico a:

- soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza;
- minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

Possono essere individuate differenti composizioni di riferimento del nucleo familiare cui si applica l'ISEE in ragione di esigenze economico-organizzative derivanti dalla particolarità organizzativa del servizio o della prestazione socio-assistenziale agevolata interessati, nonché desumibili da specificità delle categorie dei fruitori interessati.

La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE, eventualmente differenziata rispetto a quella delineata più sopra, è definita dalle disposizioni che disciplinano l'accesso ai singoli servizi o la fruizione delle particolari prestazioni socio-assistenziali agevolate.

Parametri di riferimento

Il calcolo dell'ISEE, con riferimento al nucleo familiare definito per i vari servizi e per le varie prestazioni socio-assistenziali agevolate, secondo quanto previsto dal precedente punto, è effettuato dai soggetti pubblici a ciò preposti in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 109/1998, con riferimento ai parametri dettati dalla stessa normativa di riferimento e dai provvedimenti attuativi della medesima.

Determinazione delle soglie tariffarie relative all'applicazione dell'ISEE

I valori dell'ISEE al di sotto dei quali sono concesse agevolazioni tariffarie o contributi economici sono determinati in sede di adozione dei provvedimenti di determinazione delle tariffe o di definizione del sistema di prestazioni sociali agevolate.

In particolare, limiti di reddito mensili e annuali di cui alla **tabella A** sono aggiornati annualmente con provvedimento del Coordinatore previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci.

L'applicazione dell'ISEE al quadro tariffario dei servizi erogati dal Distretto è finalizzata a determinare, con riferimento ai servizi a domanda individuale, rette e quote di contribuzione personalizzate o comunque a riportare le situazioni personali attestate entro fasce tariffarie delineate secondo criteri di assorbimento delle criticità economico-sociali dei potenziali fruitori.

Assistenza alla compilazione

In relazione alla presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche il Servizio è tenuto ad assicurare adeguata assistenza ai cittadini, attraverso la predisposizione di specifiche misure organizzative o di relazione con altri soggetti abilitati.

Trattamento dei dati personali e relazioni con altri soggetti

Il trattamento dei dati personali relativi all'applicazione dell'ISEE a servizi e prestazioni socio-assistenziali agevolate erogati dal Distretto deve essere sviluppato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Coordinatore adotta, per quanto di propria competenza, linee-guida e misure organizzative per la corretta gestione delle pratiche ISEE contenenti dati personali.

2.13 (soggetti obbligati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile) (t)*

Sono **parenti obbligati agli alimenti** le persone indicate nell'ordine di cui all'art. 433 del Codice Civile.

E' compito del Servizio, mediante apposita comunicazione del Coordinatore (**Mod. C/a**), informare l'assistito ed i parenti di tale obbligo di legge e dei limiti che il Distretto pone al proprio intervento.

L'esistenza di parenti obbligati agli alimenti ed in grado di provvedervi esclude, di norma, in capo al richiedente la fruizione di servizi socio-assistenziali di carattere continuativo o straordinario da parte del Distretto.

In presenza di soggetti obbligati agli alimenti, interpellati a norma delle presenti Direttive con esito negativo, l'Assistente Sociale proponente il servizio socio-assistenziale può tuttavia indicare al Coordinatore una percentuale in diminuzione del 30% del contributo e/o servizio da erogarsi all'utente.

La situazione reddituale dei soggetti obbligati è calcolata ai sensi dei punti **2.11** e **2.12** delle presenti Direttive.

Ai fini della determinazione della situazione patrimoniale dei soggetti obbligati non sono cumulabili i redditi derivanti da pensioni di guerra e relative indennità accessorie, pensione, assegni e indennità erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, pensioni sociali, rendite INAIL che costituiscono erogazioni a carattere risarcitorio.

Sulla base delle presenti Direttive non viene considerato obbligato al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore all'ammontare di **1,5 volte il valore del Minimo Vitale**, riparametrato secondo il numero e la composizione del nucleo familiare medesimo, a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza di cui al precedente **punto 2.7**.

Qualora il parente obbligato a prestare gli alimenti viva solo, l'intervento economico del Distretto nei confronti del richiedente viene escluso nel caso in cui il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente dell'obbligato sia superiore a **2 volte il valore del Minimo Vitale come determinato ai sensi del punto 2.7 delle presenti Direttive**.

Qualora esista più di un parente obbligato alla prestazione degli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l'ordine di cui all'art. 433 Codice Civile, sempre nella misura indicata al comma precedente.

Se le persone in grado anteriore non sono in condizione di sopportare in tutto o in parte l'onere dovuto, l'obbligazione stessa viene posta in tutto o in parte a carico delle persone obbligate di grado posteriore.

Qualora esistano parenti obbligati nello stesso grado, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura indicata nel presente articolo.

3.14(indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali) (t)*

I programmi individuali proposti dal Servizio devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi, sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie, le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.

3.15 (modalità di accesso ai servizi socio-assistenziali) (t)*

L'accesso agli interventi e alle prestazioni socio-assistenziali erogati dal Distretto si articola nelle seguenti fasi:

- a) accogliimento della domanda e lettura del bisogno;
- b) raccolta di informazioni e di documentazione;
- c) valutazione della condizione di bisogno della persona;
- d) predisposizione del piano di intervento personalizzato;
- e) ammissione agli interventi socio-assistenziali.

La fase di cui alla lettera a) consiste nel recepimento della richiesta di aiuto (**Modd. A, B, C**), nella individuazione del bisogno, nell'analisi delle risorse e nella valutazione del livello di urgenza della risposta.

La fase di cui alla lettera b) è finalizzata all'acquisizione di riscontri oggettivi della situazione esaminata, per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili.

La fase di cui alla lettera c) consiste in una valutazione che l'Assistente Sociale, cui spetta la trattazione del caso, è obbligatoriamente tenuto a svolgere qualora ricorrano le condizioni previste dalle presenti Direttive.

I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti al punto **3.16** delle presenti Direttive.

La fase di cui alla lettera d) riguarda la predisposizione del piano di intervento personalizzato, in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela, (**Modd. F,G,H,I,L**).

La proposta deve essere controfirmata dal Sindaco del Comune di residenza o persona da lui delegata per presa visione, nonché dal Coordinatore.

Tale fase può concludersi con l'attivazione di risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione personale che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali del Distretto, anche integrate con prestazioni sanitarie, o l'erogazione di aiuti economici o materiali.

In tale caso si procede a completare la documentazione necessaria a corredo della domanda che, sottoscritta dal cittadino interessato, o chi per esso, sarà acquisita agli atti del Servizio, avviando il relativo procedimento amministrativo.

L'istruttoria ha, di norma, la durata di trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta e si conclude con la definizione del tipo di intervento, della sua entità e del periodo, o con la non ammissibilità all'intervento per mancanza di requisiti ai sensi delle presenti Direttive.

La comunicazione all'utente circa l'esito della richiesta deve avvenire, in ogni caso, per iscritto mediante nota del Coordinatore del Distretto (**Mod. D**).

3.16 (modalità attuative per l'accesso ai servizi socio-assistenziali) (t)*

I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'Assistente Sociale e riguardano:

- a) l'area economica;
- b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia;

- c) l'area delle risorse di rete;
- d) l'area della salute;
- e) la situazione abitativa;
- f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

Il peso attribuito ad ogni singolo aspetto è variabile in relazione alla tipologia delle prestazioni.

Nel caso di situazioni multiproblematiche, in particolare sotto il profilo socio-sanitario, il servizio socio-assistenziale può chiedere la valutazione e la proposta dell'Unità di valutazione competente.

L'Assistente Sociale, nel corso della fase istruttoria, potrà avvalersi - mediante apposita richiesta - dei servizi degli altri uffici dei Comuni del Distretto (Corpo di Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

Nel caso in cui alcune spese siano sostenute direttamente dai Comuni di residenza degli utenti, appartenenti al Distretto, saranno rendicontate sui bilanci esclusivamente quando i percorsi siano adottati tramite i Servizi Sociali con particolare attenzione ai tempi e ai modi con i quali gli Enti interessati ne diano comunicazione.

3.17 (controlli) (d)*

Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dalle presenti Direttive, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà saranno soggette annualmente a controlli.

3.18 (recuperi e riverse) (t)*

Gli utenti che hanno usufruito indebitamente di interventi erogati dal Distretto e conseguenti a dichiarazioni mendaci o documenti falsi, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito illecitamente e sono soggetti alle conseguenze penali di cui all'art. 496 del Codice Penale.

Opera la rivalsa a favore del Distretto anche nel caso in cui i servizi siano erogati in presenza di soggetti obbligati o questi non provvedono ad adempiere gli obblighi economici assunti o non dichiarino l'esatta situazione patrimoniale e reddituale.

Gli obbligati sono inoltre tenuti a rimborsare al Distretto introiti percepiti quale ratei maturati e non riscossi a favore dell'assistito qualora nel frattempo deceduto.

Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, il Servizio può recuperare, al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, il contributo e/o il beneficio concesso, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, il Servizio attiva specifica azione di recupero del credito.

Qualora siano attuati interventi a favore di non residenti, il Distretto che ha erogato il servizio esercita azione di rivalsa nei confronti dell'Ente di residenza anagrafica dell'assistito, previa comunicazione dei provvedimenti assunti, nonché invio del progetto individualizzato in caso di interventi continuativi.

Il Distretto si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte delle suddette inadempienze, sui beni dell'assistito, degli assoggettati, degli eredi o di sospendere il servizio ai sensi del successivo punto **3.19**.

3.19 (Interruzione dell'intervento assistenziale) (t)*

Qualora in relazione all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali vengano accertati, con qualunque modalità, redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotto l'intervento assistenziale fino a quel momento prestato.

Qualora, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR. 616/77 e dal D.Lgs. 112/98, per causa di forza maggiore e/o in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona assistita, attestati dagli operatori professionali dell'area sociale, non sia possibile e/o opportuno osservare le disposizioni suddette, si potrà procedere egualmente all'erogazione degli interventi e alle prestazioni ritenute indispensabili, salva sempre la possibilità, da parte del Servizio, di rivalersi sugli assoggettati.

4.20 (procedure di accesso agli interventi di sostegno alla persona e al nucleo familiare) (t)*

Per accedere ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali a sostegno della persona e del nucleo familiare è indispensabile che l'interessato produca la seguente documentazione:

- domanda scritta su apposito modulo (**Mod.A**) indirizzata al Distretto;
- dichiarazione di consenso ex L. 675/96 (**Mod.B**);
- autocertificazione attestante la presenza o meno di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile (**Mod.C**) corredata di copia fotostatica di un documento di identità di cui all'art. 35 DPR 445/2000, in corso di validità;
- Dichiarazione e certificazione ISEE.

L'istruttoria è condotta dall'Assistente Sociale che provvederà alla predisposizione di un progetto individualizzato da sottoporre al Coordinatore per l'emissione dell'atto finale.

In caso di presenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile gli stessi dovranno produrre analoga documentazione (**Mod. C/a**).

Nel caso in cui i soggetti obbligati non siano residenti dovranno produrre autocertificazione attestante l'identità, la residenza, lo stato civile e di famiglia corredata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

L'istanza è valutata in rapporto ai bisogni rilevati, alle norme contenute nelle presenti Direttive e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché a seguito di verifica della veridicità delle dichiarazioni, da effettuarsi a campione.

Le risultanze del procedimento devono essere comunicate al richiedente nelle modalità e nei termini stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo (**Mod. D**).

In caso di risposta negativa l'interessato potrà presentare, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego, istanza di revisione del provvedimento corredata da eventuale ulteriore documentazione.

In presenza di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, i redditi degli stessi dovranno essere verificati con le stesse procedure previste per l'accertamento dei redditi del richiedente e, in caso di contribuzione, dovranno essere informati dell'ammontare della stessa e sottoscrivere il relativo atto di impegno.

Per particolari tipologie di utenza già seguite dai servizi territoriali (tossicodipendenti, alcoolisti, malati di mente, ecc..) la richiesta di intervento può essere formalizzata dal competente servizio sociale ASL. Tale richiesta può essere altresì supportata da un progetto concordato tra il servizio proponente e quello distrettuale.

4.21 (assistenza economica – tabella “A”) (d)*

L'assistenza economica ha lo scopo di concorrere al superamento di condizioni di bisogno individuale o familiare non altrimenti superabili, nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari; essa può essere integrata o sostituita con misure socio-assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'utente dall'intervento pubblico.

L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi:

- 1) senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dai servizi.
- 2) dimostri condizioni socio-ambientali e condizioni di vita elevati.
- 3) il cui nucleo familiare di appartenenza non presenti l'iscrizione di tutti i membri in età lavorativa all'ufficio di collocamento o all'INAIL per le casalinghe.
- 4) reiterata mancata presentazione alle chiamate del collocamento.

Gli interventi di assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica continuativa.
- Assistenza economica straordinaria (Tabella A/1)
- Assistenza economica per bisogni specifici (Tabella A/2)

Gli interventi e/o benefici di natura economica sopraindicati possono essere erogati mediante:

- la corresponsione di una cifra in denaro a mezzo di apposito mandato emesso in favore del beneficiario presso la Tesoreria comunale;
- la corresponsione di titoli (buoni spesa) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso esercizi commerciali;
- la corresponsione di titoli (buoni farmaci) da utilizzarsi in conformità del piano assistenziale individuale presso farmacie o dispensari farmaceutici;
- la corresponsione di una cifra in denaro finalizzata e vincolata a determinate coperture di spese del nucleo familiare. In particolare si fa riferimento alla concessione di contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua e gas) per le quali non sussista più la possibilità di segnalazione di utenti alle compagnie e ditte erogatrici per l'accesso a tariffe agevolate;

- l'esenzione da tariffe o tributi gestiti da altri servizi dell'Amministrazione Comunale, secondo i criteri stabiliti dai vigenti regolamenti di settore in materia, mediante comunicazione dei nominativi degli esenti dai competenti servizi comunali;
- la prestazione di servizi di onoranze funebri, richieste ad imprese funebri in favore di cittadini residenti o occasionalmente presenti sul territorio comunale, senza parenti in vita od in presenza di parenti non in grado di provvedervi, in quanto indigenti; gli utenti assistiti in vita dai Servizi Sociali saranno, se necessario, a carico dello stesso servizio in caso di decesso a fronte delle spese funerarie. Gli importi saranno successivamente rendicontati sul bilancio del Comune di residenza.

4.22 (assistenza economica continuativa) (d)*

Per intervento economico continuativo si intende il sussidio economico erogato periodicamente (mensilmente) quale contributo necessario per la sopravvivenza o per evitare rischi di istituzionalizzazione dell'assistito e/o del suo nucleo familiare.

L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale contenente:

- definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- durata dell'intervento (inizio e fine della prestazione);
- ammontare della somma mensile da erogare;
- verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.

L'assistenza economica continuativa può essere erogata, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile d'ufficio fino ad un massimo di mesi 18, previa attestazione del servizio socio-assistenziale della permanenza dello stato di bisogno in relazione al progetto individuale del caso.

L'entità massima annua dell'intervento economico non può superare, in ogni caso, la differenza tra la Tabella A (ISEE) ed il certificato ISEE presentato dall'utente.

4.23 (assistenza economica straordinaria – tabella A/1) (d)*

Per intervento economico straordinario s'intende il sussidio e/o il beneficio erogato o concesso in modo saltuario o occasionale (una tantum), finalizzato a soddisfare esigenze non coperte da altri Servizi delle Amministrazioni Comunali e altre particolari necessità per le quali non sia possibile l'intervento di altri Enti.

Il limite annuo massimo del sussidio straordinario erogabile ad una singola persona è fissato in Euro 1.000,00. Per nuclei familiari di più persone, detto limite è fissato in Euro 1.500,00.

L'assistenza economica straordinaria può essere erogata nei seguenti casi:

- Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza, non coperte dal S.S.N.);
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture essenziali per la casa o per servizi di rilevante importanza;

- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi o situazioni contingenti particolare (sfratto, morte congiunti ecc);
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidio straordinario.
- ricovero di minori o nuclei presso strutture residenziali territoriali per un periodo massimo di 15 giorni per il solo costo del pernottamento.

E' altresì ammesso un intervento economico indifferibile e urgente che s'intende quale sussidio erogato una tantum con procedimento d'urgenza, al fine di evitare il cagionarsi di eventi dannosi altrimenti immediatamente producibili in capo all'assistito.

L'intervento indifferibile ed urgente viene prestato anche qualora non sia immediatamente possibile l'intervento di altri Enti altrimenti competenti.

Per accedere all'intervento assistenziale indifferibile e urgente gli interessati presentano domanda ai servizi sociali del Distretto oppure sono a questo segnalati da terzi. In questo secondo caso i servizi sociali del Distretto procedono d'ufficio.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento, considerando altresì che in caso di persone occasionalmente presenti nel territorio comunale, saranno difficilmente disponibili documentazioni certificative dello stato di bisogno dell'indigente.

Il piano assistenziale individualizzato e le relative misure di intervento sono formalizzati con specifico **provvedimento** del Coordinatore.

In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dalle presenti Direttive e per le quali occorra provvedersi in deroga alle norme ivi previste od in caso di fattispecie concrete non regolate dalle presenti Direttive ma da ricondursi per analogia allo stesso, i servizi sociali del Distretto sono tenuti a specificare, nell'istruttoria procedimentale e nel **provvedimento**, i criteri adottati per far fronte alla situazione particolare.

4.24 (procedimento per l'erogazione delle prestazioni continuative e straordinarie) (t)*

Per accedere all'intervento assistenziale economico continuativo o straordinario gli interessati, o le persone da essi delegate, devono presentare apposita domanda ai servizi socio-assistenziali del Distretto, allegando la documentazione prescritta all'art.20.

L'Assistente Sociale responsabile del caso istruisce la domanda, redige un'apposita relazione sullo stato di bisogno e formula la proposta di intervento ed il relativo piano assistenziale individualizzato, concernente la misura della prestazione da erogare. Nel corso dell'istruttoria l'Assistente Sociale responsabile del caso è tenuto ad acquisire ogni elemento utile a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio-economiche e sanitarie del nucleo familiare dell'indigente e di quello degli eventuali parenti obbligati per legge alla prestazione degli alimenti, anche al fine di commisurare adeguatamente al caso la tipologia e il dimensionamento dell'intervento economico.

Il piano assistenziale individualizzato e le relative misure di intervento sono formalizzati con specifico **provvedimento** del Coordinatore.

4.25 (assistenza economica per bisogni specifici – tabella A/2) (d)*

Buono spesa generi alimentari

Si eroga a tutte le categorie d'utenza secondo quanto indicato nell'apposita Tabella A/2 e sulla base del progetto individualizzato.

Buono farmaci

Si eroga a tutte le categorie di utenza, specialmente ad anziani, disabili, minori ed adulti con situazioni problematiche, nel limite massimo indicato nell'apposita Tabella A/2 previa presentazione di idonea e dettagliata documentazione medica.

Buono per copertura di servizi (Enel, gas, acqua ecc...)

Si eroga a tutte le categorie di utenza, specialmente ad anziani, disabili, minori ed adulti con situazioni problematiche, nel limite massimo indicato nell'apposita Tabella A/2 sulla base del progetto individualizzato.

Riduzioni e/o esenzioni per imposte e tasse comunali e per servizi erogati direttamente dai Comuni

L'importo è stabilito dal progetto dell'Assistente Sociale competente, secondo i parametri segnalati nella Tabella A/2.

Il progetto è convalidato dal Comune di residenza dell'utente che verifica la compatibilità della proposta con le proprie disposizioni regolamentari.

Per quanto concerne il servizio acquedotto il massimale erogabile è quello corrispondente a 90 metri cubi d'acqua annui fatto comunque salvo ogni più restrittiva disposizione dettata dai singoli Regolamenti comunali.

4.26 (interventi di appoggio per favorire la permanenza della persona nel proprio domicilio – tabella “B”) (t)*

Gli interventi di appoggio concorrono a favorire il mantenimento della persona nel proprio domicilio e sono:

- Segretariato sociale;
- Servizio sociale e psicologico professionale;
- Servizio di assistenza domiciliare per anziani e servizi ad essa complementari (tabella B/1);
- Servizio trasporto disabili (tabella B/2);
- Buon vicinato (tabella B/3);
- Servizio pasti. (tabella B/1)
- Assegno servizi

4.27 (Segretariato sociale) (t)*

Il servizio di segretariato sociale, svolto in ogni singolo Comune, è un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini ed ha lo scopo di fornire all'utente le informazioni sulla rete dei servizi presenti sul territorio ed il supporto per l'espletamento delle procedure di accesso.

4.28 (Servizio sociale e psicologico professionale) (t)*

Il servizio sociale professionale è un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini.

E' svolto dagli assistenti sociali tramite colloqui, analisi dei bisogni, presa in carico dei casi, e predisposizione del progetto individualizzato sull'utente. Svolge altresì il coordinamento e supervisione del lavoro eseguito dagli assistenti domiciliari e dagli educatori. Collabora con le UU.OO. ASL anziani, disabili, minori, salute mentale e tossicodipendenze.

Il servizio psicologico professionale è un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini.

E' svolto, su richiesta delle Assistenti Sociali, dallo Psicologo mediante colloqui, verifiche, sostegno psicologico, predisposizione di progetti individuali e collettivi, specialmente in presenza di minori e/o nuclei problematici. Cura, altresì, parte dell'attività istruttoria richiesta dal Tribunale per i Minorenni e/o Tribunale Civile.

4.29 (Servizio di assistenza domiciliare per anziani e servizi ad essa complementari - tabella B/1) (d)*

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a sostenere una molteplicità di interventi qualificati a favore della popolazione anziana e delle persone inabili nell'ambito del territorio del Distretto secondo quanto stabilito dal punto **1.2** delle presenti Direttive.

I servizi di assistenza domiciliare si compongono di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dalla competente ASL, nonché con le attività ed i servizi di varia natura assistenziale prodotti da altri soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

Lo sviluppo dei servizi di assistenza domiciliare e dei servizi ad essa complementari è finalizzato a favorire il permanere dell'assistito nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in case di riposo e case protette.

I servizi di assistenza domiciliare e gli interventi ad essi complementari sono rivolti a far fronte ai bisogni delle persone anziane non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, nonché delle persone maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto stabilito dall'art.2 del presente regolamento.

Qualora le condizioni del potenziale assistito, in particolare se persona anziana, richiedano una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata, nel rispetto delle procedure definite con specifici accordi nell'ambito del Piano di Zona, in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., con conseguente individuazione di un Piano Assistenziale Individualizzato da parte della competente Unità di Valutazione Geriatrica.

Gli elementi acquisiti mediante la valutazione multidimensionale di cui al precedente comma costituiscono le componenti tecnico-istruttorie per lo sviluppo degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata.

Prestazioni socio-assistenziali erogabili in relazione agli interventi di assistenza domiciliare

Nell'ambito dei servizi e degli interventi di assistenza domiciliare, anche integrata, il competente servizio del Distretto provvede, direttamente o mediante attività esternalizzate, all'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali di seguito individuate, debitamente rapportate al piano di assistenza individuale:

- a) monitoraggio della situazione dell'utente (da ricondurre a valutazioni di interventi ulteriori);
- b) alzata e messa a letto;
- c) cura dell'igiene personale;
- d) bagno e riordino del bagno;
- e) preparazione di pasti e somministrazione, con eventuale riordino dei locali di cucina;
- f) prevenzione e cura primaria (non medica) delle piaghe da decubito;
- g) preparazione dell'utente (vestizione, ecc.) in relazione ad uscite;
- h) riordino del letto e della stanza di riposo;
- i) effettuazione di attività finalizzate a garantire il normale menage domestico (pulizia alloggio e suppellettili domestiche, riordino guardaroba, pulizia lampadari e vetri, ecc. .);
- l) lavaggio e trasporto della biancheria (per anziani soli e in disagiate condizioni economiche);
- m) effettuazione di spese e acquisti per l'utente. La presente attività, se effettuata con maneggio denaro, é limitata ai casi di estrema ed assoluta necessità e deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio;
- n) verifica periodica e cura della funzionalità dell'alloggio;
- o) ritiro di sussidi e buoni a favore dell'utente, nonché pagamento di utenze con maneggio denaro e pratiche burocratiche. Tale attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio;
- p) accompagnamento dell'utente fuori casa (visite, spese, ritiro pensione / sussidi, ecc.);
- q) assistenza e supporto per l'inserimento dell'utente in attività sociali fuori casa;
- r) accompagnamento dell'utente a visite in ospedale, case di riposo, ecc. (per anziani soli);
- s) assistenza al trasporto dell'utente;
- t) ritiro di ricette e acquisto di farmaci per l'utente;
- u) sviluppo di interventi di supporto e di integrazione con i servizi in strutture semiresidenziali temporanee e permanenti (per anziani soli);

In relazione allo sviluppo dei piani di assistenza individuali, i servizi socio-assistenziali del Distretto provvedono alla realizzazione di ogni altro intervento compatibile con la filosofia e l'organizzazione del servizio di assistenza domiciliare, anche integrata.

Prestazioni non realizzabili nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare

I servizi e gli interventi di assistenza domiciliare non prevedono l'erogazione delle prestazioni di seguito indicate:

- a) interventi sanitari di qualsiasi natura;
- b) interventi di natura medico-infermieristica (ad eccezione della prevenzione e cura delle piaghe da decubito e del controllo e l'assunzione di farmaci di cui alle lettere g) e h) del precedente punto);
- c) riabilitazioni specialistiche.

Istruttoria e valutazione relativa alle richieste di ammissione al servizio di assistenza domiciliare

I servizi socio-assistenziali del Distretto curano, a seguito della presentazione di richiesta di servizi di assistenza domiciliare, adeguata istruttoria della stessa.

I servizi socio-assistenziali del Distretto designano un'Assistente Sociale responsabile del caso competente per territorio, il quale istruisce le domande, compiendo una visita domiciliare presso l'abitazione dell'assistito, valutando la situazione personale, economica e sociale dello stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'A.S.L., secondo le modalità ed i procedimenti per l'attivazione e l'erogazione delle prestazioni dei servizi socio-sanitari integrati di rete di cui al Piano di Zona, con particolare riferimento all'assistenza domiciliare integrata ed alle misure di sostegno agli assistiti.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria ed in rapporto alle risorse della rete dei servizi alla popolazione anziana e di quelle familiari, amicali e del volontariato, l'Assistente Sociale formula un idoneo piano di assistenza individualizzato (P.A.I.) - approvato con specifico provvedimento del Coordinatore del Distretto sociale.

Il piano di assistenza individualizzato viene portato a conoscenza e sottoscritto dal richiedente, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Lista di attesa

Qualora le domande superino la fattibilità d'intervento sarà predisposta una lista d'attesa la cui priorità è stabilita in base all'acquisizione al protocollo delle istanze e all'emergenza che deriva dal bisogno.

Qualora i servizi socio-assistenziali del Distretto non siano in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- Persona che vive sola;
- Patologia che comporta un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
- Disagio o vere e proprie patologie imputabili principalmente alla solitudine o per le quali la solitudine incide in modo rilevante;
- Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
- Rischio di istituzionalizzazione;
- Assenza figli;
- Assenza nipoti o altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'anziano;
- Problemi del coniuge a gestire la situazione;
- Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, ecc.);
- Dinamiche familiari problematiche, imputabili al rilevante carico assistenziale e alla conseguente esasperazione di chi lo gestisce;
- Problemi di relazione con i figli o nipoti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'anziano;

- Situazioni familiari dei figli di difficile gestione (presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporti) o residenza dei figli molto lontana, che produce per l'anziano una condizione di pseudo-isolamento;
- Avvenimenti particolari che modificano radicalmente lo stato familiare;
- Situazione economica complessiva (del nucleo familiare dell'anziano e dei nuclei dei parenti obbligati per legge) che non consente la messa in atto di interventi di natura privata che tamponino le necessità assistenziali dell'anziano;
- Situazione economica problematica a causa della difficoltà di gestione del denaro;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Situazioni in cui sono stati fatti investimenti economici per garantire l'assistenza ad un anziano, di entità consistente, o comunque per lunghi periodi;
- Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare;
- Famiglie che non beneficiano di contributi economici finalizzati all'assistenza dell'anziano;

Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori, elaborati dai servizi socio-assistenziali del Distretto ed adeguatamente pubblicizzati in relazione alla presentazione delle domande, al fine di aggiornare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Distretto.

Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Sospensione e modifiche del piano di assistenza individualizzato

Il piano di assistenza individualizzato è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito ai servizi socio-assistenziali del Distretto.

Il piano di assistenza individualizzato è aggiornabile periodicamente da parte dell'Assistente Sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato, viene formalmente comunicato al richiedente.

Le prestazioni indicate nel piano di assistenza individualizzato vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori di base impegnati nell'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare.

Il piano di assistenza individualizzato può essere modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione

Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, il Distretto richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

Le quote di partecipazione degli utenti ai costi del servizio sono indicate nell'allegata **Tabella B/1**; l'importo di tali quote sarà annualmente aggiornato, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci su proposta del Coordinatore, tenuto conto del costo del servizio e del grado di copertura da assicurare mediante la compartecipazione dell'utente.

Riscossione della quota di contribuzione

La riscossione delle quote di contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite da Distretto.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo di tre giorni da quello previsto per la sospensione dell'erogazione delle prestazioni, con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

Nel caso di persistenti inadempienze all'assolvimento della quota contributiva, si procederà alla riscossione coattiva a termini di legge.

4.30 (Trasporto disabili c/o centro di riabilitazione e/o istituti scolastici e attività connesse - Tabella B/2). (d)*

Il servizio ha lo scopo di favorire la permanenza di soggetti disabili nel proprio nucleo familiare.

Il servizio viene gestito con forme di convenzione o appalto.

Le quote di partecipazione delle famiglie utenti ai costi del servizio sono indicate nell'allegata **Tabella B/2**; l'importo di tali quote potrà essere annualmente aggiornato, sulla base del costo del servizio, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci su proposta del Coordinatore.

4.31 (Buon vicinato - Tabella B/3). (d)*

Il buon vicinato è un'attività di volontariato che ha lo scopo di contribuire a mantenere la persona nel proprio contesto socio-familiare.

L'attività del buon vicino consiste nell'esplicare attività di supporto all'utente nella quotidiana vita di relazione.

Il buon vicinato è coordinato dall'Assistente Sociale.

I tempi di assistenza e l'eventuale contributo di rimborso spese al buon vicino di cui all'allegata **Tabella B/3**, sono stabiliti dall'Assistente Sociale in relazione alle esigenze dell'utente come indicato nel disciplinare di cui all'allegata Tabella B/3

L'importo del contributo per rimborso spese da erogare ai volontari potrà essere aggiornato annualmente, sulla base delle variazioni ISTAT, previo parere della Conferenza dei Sindaci su proposta del Coordinatore.

4.32 (assistenza ai minori nati fuori dal matrimonio - Tabella d) (d)*

Sono destinatari del presente intervento i minori residenti nel territorio dei Comuni del Distretto n°15, compresi nella fascia di età tra zero e sino al compimento del diciottesimo anno di età, nati fuori dal matrimonio, e riconosciuti da uno dei genitori naturali.

Potranno, quindi, essere ammessi in assistenza le madri o i padri naturali, ovvero in caso di impossibilità dei predetti, altro componente il nucleo familiare in cui vive il minore, o gli affidatari, con condizioni economiche del nucleo familiare anagrafico, comprensivo dei conviventi, tali da non disporre di fascia di reddito eccedente quanto previsto dalla **tabella A** circa l'ISEE.

Il contributo economico è erogato in misura differenziata, a seconda delle classi di età come previsto dalla **Tab. D**, e calcolato tenendo conto dei costi di abbigliamento, alimentazione, diritto allo studio.

Gli importi del sussidio possono essere aumentati del 30%, su proposta dell'Assistente Sociale competente, nel solo caso di iscrizione e frequenza scolastica per il periodo oltre l'obbligo e in caso di minori portatore di handicap, il tutto adeguatamente documentato con atto del Coordinatore previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci.

Per accedere al sussidio, l'interessato deve presentare specifica domanda, integrata da dichiarazione del genitore di non percepire altre provvidenze economiche da parte di enti pubblici per il mantenimento del figlio.

4.33 (ricovero di minori) (t)*

I ricoveri di minori sono finalizzati a garantire all'utente le migliori garanzie per il suo sviluppo psicofisico e debbono essere sempre presentati con proposta dell'Assistente Sociale, anche eventualmente in collaborazione con il servizio psicologico ed i servizi dell'ASL.

I ricoveri in struttura residenziale su istanza dei genitori o degli esercenti la patria potestà sono effettuati solo in caso di pregiudizio dello stato psicofisico del minore.

I genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno contribuire al mantenimento del ricoverando in relazione alla propria capacità contributiva.

4.34 (affido familiare) (t\d)*

L'affido familiare ha il preciso scopo di garantire all'utente le migliori condizioni per il suo sviluppo psicofisico in idoneo ambiente familiare, evitando l'istituzionalizzazione, qualora la famiglia di origine o l'utente stesso si trovino impossibilitati ad assicurarle.

E' strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale. L'affido familiare si realizza inserendo l'utente in un nucleo familiare in grado di collaborare, garantendo normali condizioni di vita familiare e relazionale, alla rimozione ed al superamento delle situazioni personali e sociali in cui l'utente si è venuto a trovare.

L' affidamento di un minore si realizza per un periodo di tempo limitato anche tenendo conto di eventuali prescrizioni dell' Autorità Giudiziaria.

L'affido familiare può essere articolato anche a tempo parziale, secondo le modalità stabilite dai servizi socio-assistenziali e, se minore, disposto dal Sindaco e confermato dal Giudice Tutelare.

I reciproci obblighi dell'affidatario, della famiglia di origine e del Distretto e gli importi spettanti agli affidatari, sono stabiliti dalla **tabella G**.

I tempi dell'affido a tempo parziale e l'eventuale contributo di rimborso spese all'affidatario sono stabilite dall'ufficio distrettuale, anche sentiti i servizi dell'A.S.L., in relazione alle esigenze dell'utente e in base alla suddetta **tabella G**.

In particolari condizioni l'affido familiare può essere effettuato a tempo parziale, nel qual caso gli obblighi dell'affidatario, del Distretto e della famiglia d'origine, limitatamente al periodo di affido, sono quelli già indicati nella **tabella G**.

Il contributo economico che il Distretto erogherà alla famiglia sarà quantificato nel progetto individuale, in relazione alle ore di affido.

La famiglia d'origine è tenuta a contribuire economicamente in relazione alla sua capacità contributiva.

4.35 (affido educativo) (t)*

L'affido educativo è uno strumento socio-assistenziale a sostegno del minore e della famiglia in situazione di disgregazione sociale o di difficili rapporti relazionali genitori/figli, anche in presenza di handicap del minore stesso e costituisce valido strumento di supporto alla famiglia medesima.

Gli obiettivi sono finalizzati a prevenire il crescente disadattamento minorile, affinché siano evitate soluzioni traumatiche, quali l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e sia pertanto garantito il diritto dello stesso alla permanenza in famiglia.

Il progetto educativo punta a salvaguardare la continuità e la qualità del rapporto tra il minore e la famiglia, la scuola ed altre esigenze ricreativo/culturali al fine del miglior inserimento sociale del minore medesimo.

Possono essere utenti i minori di età compresa tra 0 e 17 anni compiuti, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale.

Il limite di età non è applicato in presenza di handicap.

L'affido educativo può essere strumento di prevenzione all'emarginazione, al disadattamento e al disagio.

L'affido educativo viene utilizzato in situazioni di disagio ed è legato ad una serie di fattori interdipendenti tra loro e si attua attraverso diverse modalità:

- contatto con il servizio sociale territoriale;
- rapporto con il minore;
- rapporto con la famiglia;
- rapporto con la scuola;
- rapporto con le risorse territoriali.

4.36 (inserimento lavorativo fasce deboli - tabella E) (d)*

Gli inserimenti lavorativi a favore di fasce deboli ai sensi del Piano Triennale dei Servizi Sociali vigente si avvalgono dei seguenti strumenti di mediazione:

- Tirocinio in formazione in situazione (TFS)
- Borsa Lavoro (BL)
- Inserimento lavorativo socio assistenziali (ILSA)

Sono soggetti destinatari:

- portatori di handicap di natura, fisica o sensoriale
- soggetti in trattamento per alcolismo o tossicodipendenza
- ex degenti di istituti psichiatrici o soggetti in trattamento per patologie psichiatriche
- ex carcerati
- minori a rischio
- soggetti svantaggiati o in stato di emarginazione segnalati dai servizi socio-assistenziali.

Gli interventi assistenziali non determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro e si attuano attraverso un "progetto di inserimento lavorativo individualizzato" che deve prevedere i seguenti elementi indispensabili:

- finalità progettuali
- tempi di inizio e periodo del progetto individualizzato
- impegno massimo settimanale dell'attività lavorativa
- modi e tempi di verifica
- operatore della mediazione referente

Si concorda l'applicazione della valutazione I.S.E.E. anche nell'attivazione degli inserimenti lavorativi B.L. I.L.S.A F.I.S con la possibilità di introduzione anche " per soggetti con I.S.E.E. eccedente i limiti prefissati ed in tal caso con soppressione dell'erogazione del compenso.

Per l'attivazione di progetti di inserimento lavorativo a favore di soggetti seguiti da altri servizi socio-assistenziali territoriali e/o segnalati dal Carcere, le modalità di avvio sono le seguenti:

- richiesta di lavoro presentata dall'interessato;
- integrazione del relativo progetto individuale di inserimento lavorativo, a cura del competente Servizio A.S.L., e/o dal servizio educativo del Carcere preventivamente concordato con i servizi socio-assistenziali.

Ulteriori modalità operative verranno individuate da appositi protocolli d'intesa relativi ai vari settori di intervento.

L'Ente o Azienda che ospita l'assegnatario di tali interventi deve attestare le presenze nell'arco del mese.

Data la specificità dei destinatari, il compenso che riveste anche un ruolo educativo, dovrà essere erogato dal Distretto Sociale con cadenza mensile, previa acquisizione delle attestazioni di presenza delle Ditte ospitanti.

Le quote dei compensi assistenziali sono indicate nel progetto individualizzato, nella misura e nelle modalità previste alla **tabella E**, secondo le indicazioni fornite dal Piano Triennale per i Servizi Sociali vigente.

4.37 Servizi innovativi – Assegno Servizi

Criteri generali della sperimentazione

Destinatari dell'"Assegno servizi"

Obiettivo della misura è sostenere gli anziani non autosufficienti - sia sotto il profilo sociale che sanitario - e le loro famiglie nell'attività complessiva di assistenza, offrendo una risposta unitaria e di qualità integrando i diversi interventi di carattere assistenziale, socio-sanitario e sanitario, con l'obiettivo di evitare il ricovero rispondendo comunque a forme di assistenza continuativa. Alla sperimentazione possono accedere anche minori con gravi e temporanee difficoltà di cura familiare.

L'assegno è una misura aggiuntiva rispetto alle prestazioni in vigore, **indirizzata a tutti i cittadini**, e non solo a coloro che versano in stato di povertà e comunque con limitato reddito; l'assegno - in quanto strumento di una strategia di potenziamento degli interventi domiciliari - si propone di offrire anche una risposta alternativa a forme di assistenza residenziale.

Il valore dell'assegno

Gli assegni sono di quattro tipi:

- **tipo A**, per bisogni gravi e complessi, del valore di € 5170 (circa 10 milioni di lire)
- **tipo B**, per bisogni di gravità media, del valore di € 3100 (circa 6 milioni di lire)
- **tipo C**, per i bisogni di bassa intensità o forme di assistenza a termine, del valore di € 1550 (circa 3 milioni di lire)
- **tipo D**, per interventi temporanei e forme di assistenza a breve termine, del valore di € 780 (circa 1,5 milioni di lire)

- **Compartecipazione al valore dell'assegno**

L'Assegno è erogato gratuitamente agli utenti con una situazione reddituale e patrimoniale corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (D. Lgs 109/98) minore di € 8.300,00. Per gli utenti con valore ISEE compreso tra € 8.300,00 e € 13.000,00 è prevista una incentivazione pubblica pari al 65% del valore dell'assegno (il restante 35% del valore dell'assegno resta a carico del richiedente) e per gli utenti con valore ISEE superiore € 13.000 l'incentivazione pubblica è pari al 50% del valore dell'assegno (il restante 50% del valore dell'assegno resata a carico del richiedente).

Prestazioni che possono essere acquistate

- *aiuto domestico familiare*, con operatore di riferimento l'assistente familiare
- *assistenza tutelare per persona non autosufficiente*, con operatore di riferimento Operatore socio-sanitario, Operatore tecnico di assistenza, Operatore socio-assistenziale ovvero figure con qualificazione professionale per l'assistenza socio-sanitaria alla persona
- *assistenza educativa* (per i minori), con operatori di riferimento al governo della casa o di tutela educativo-assistenziale: assistente familiare o baby sitter o personale di sostegno all'azione educativa (educatore).

L'utente sceglie liberamente la cooperativa sociale all'interno di quelle iscritte nell'elenco regionale. Può anche esprimere alla cooperativa sociale una preferenza per un operatore già conosciuto oppure concordare con la cooperativa la continuità di uno stesso operatore. Si può altresì esprimere un gradimento sull'operatore.

Le tipologie dei "buoni"

L'assegno si concretizza in un numero di "buoni" pari al valore dell'assegno utilizzabili presso la cooperativa sociale scelta.

Un buono corrisponde ad un'ora di assistenza da parte di operatori delle cooperative iscritte nella lista regionale delle cooperative che aderiscono alla sperimentazione.

I buoni sono di tre tipi corrispondenti alla tipologia delle prestazioni (aiuto domestico, assistenza tutelare, assistenza educativa) e corrispondono al costo orario dei servizi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 21/1/2002.

Il buono per **l'assistenza familiare** (di colore rosa) corrisponde al costo orario pari a € 14,89 (€ 14,32 + 4% Iva) così composto:

- € 13,15 costo orario 3° livello CCNL cooperative sociali (€12,64) più il 4% IVA
- € 1,74 quota forfettaria comprendente spese di funzionamento, ammortamento beni e servizi e costo di gestione comprensiva d'Iva

Il buono per **l'assistenza tutelare** (di colore verde) corrisponde al costo orario di € 16,35 (€ 15,72 + 4% Iva) così composto:

- € 14,19 costo orario 4° livello CCNL cooperative sociali (€13,64) più 4% Iva
- € 2,16 quota forfettaria comprendente spese di funzionamento, ammortamento beni e servizi e costo di gestione comprensiva d'Iva.

Il buono per **l'assistenza educativa** (di colore viola) corrisponde al costo orario di € 17,10 (€ 16,44 + 4% Iva) così composto:

- € 15,09 costo orario 5° livello (educatore) CCNL cooperative sociali (€14,51) più 4% Iva.
- € 2,01 quota forfettaria comprendente spese di funzionamento, ammortamento beni e servizi e costo di gestione comprensiva d'Iva.

Contributo al valore dell'assegno per collaboratore familiare o badante assunto direttamente dall'utente

Se l'utente ha già un collaboratore familiare o badante regolarmente retribuito, può richiedere un contributo, a rendiconto, purché il collaboratore risulti già assunto per l'assistenza al momento della domanda o sia in posizione di regolarizzazione e abbia frequentato, o si impegni a frequentare, l'apposito percorso formativo organizzato dalla Regione per la sperimentazione.

Il Comune determina la quota di contribuzione (che varierà, come sopra indicato, in base al valore ISEE del richiedente) e le modalità di corresponsione del contributo stesso, il quale potrà essere erogato in più quote, previa verifica dell'attività svolta dal collaboratore e dei pagamenti fatti dal richiedente per le prestazioni ricevute e per i versamenti Inps. Nel caso di collaboratore in attesa di perfezionamento della domanda di regolarizzazione (l. 189/2002 relativa a modifiche alla normativa in materia di immigrazione), l'utente deve presentare un'autocertificazione e copia della domanda di regolarizzazione e dei relativi versamenti effettuati.

Il contributo mensile (fino al raggiungimento del valore dell'assegno in caso di esenzione

totale o valore ricalcolato in base alla percentuale di compartecipazione) è indicativamente:

- **Badante:**
Assegno tipo A: € 439 al mese
Per gli altri assegni: € 330 al mese
- **Collaboratore familiare:**
Assegno tipo A: € 400 al mese
Per gli altri assegni: € 300 al mese

4.37 bis *Fondo estrema povertà*

I finanziamenti relativi al progetto “ Estrema povertà, immigrazioni, dipendenza” non dovranno superare la cifra massima di € 500,00 a nucleo familiare. Sono previste contribuzioni per canoni locativi per la prima abitazione, sostentamento in caso di perdita di lavoro, buoni pasto o assegni alimentari, rette per inserimento in Comunità e Strutture.

4.38 (*norma generale*) (d)*

E' esclusa, di norma, la possibilità di prevedere, con singoli atti deliberativi dei Comuni associati, specifici criteri, modalità attuative e procedurali, per ogni singolo tipo di intervento o per ogni gruppo di interventi disciplinati dalle presenti Direttive.

4.39 (*disposizioni finali*) (d)*

Le presenti Direttive e le successive eventuali modifiche e/o integrazioni entrano in vigore al momento dell'avvenuta approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci.

Appendice integrativa alle Linee Guida per la gestione dei Servizi Sociali del Distretto n°15
“ Dianese “

Approvate con Delibera della Conferenza dei Sindaci in data 30 novembre 2004
Pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina
data 14 marzo 2005 per 30 gg. Consecutivi

In data 19 luglio 2006 viene aggiunto ed approvato dagli estensori:

1 ° Al punto 4.36 (inserimento lavorativo fasce deboli – Tabella E (d*) al termine del secondo capoverso:

“ Si concorda l'applicazione della valutazione I.S.E.E. anche nell'attivazione degli inserimenti lavorativi B.L. I.L.S.A. F.I.S. con la possibilità di introduzione anche “ per soggetti con I.S.E.E. eccedente i limiti prefissati ed in tal caso con soppressione dell'erogazione del compenso ”.

2° Aggiunta al termine del testo si stabilisce che:

“ I finanziamenti relativi al progetto << Estreme povertà – Immigrazioni – Dipendenza >> non dovranno superare la cifra massima di €. 500,00.
Sono previste contribuzioni al pagamento per canoni locativi per la prima abitazione; sostentamento in caso di perdita di lavoro; buoni pasto o assegni alimentari; rette per l'inserimento in Comunità o Strutture.”

Si approvano le precedenti integrazioni al punto 1 e 2

I Rappresentanti della Conferenza dei Sindaci di Ambito (ex Distretto) :

Dott.ssa Luisa Barcella : _____
Consigliere Delegato ai Servizi Sociali - Comune di Diano Marina

Sig.Mattia Camiglia : _____
Consigliere Delegato ai Servizi Sociali – Comune di Diano Arentino

On. Giacomo Chiappori : _____
Sindaco Comune di Villa Faraldi

Sig. Ezio Balasina : _____
Assessore al Bilancio – Comune di San Bartolomeo

Dott. Mario Testa: _____
Consigliere – Comune di Diano Castello

Rag. Angelo Perrone: _____
Consigliere Delegato ai Servizi Sociali – Comune di Cervo

Diano Marina 24 agosto 2006

Il sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ tel. _____

C.F. _____

CHIEDE

la concessione di

-
-
- 1) Allega alla presente autocertificazione attestante la presenza o meno di soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C., corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
 - 2) Dichiarazione e certificazione ISEE.
 - 3) Dichiarazione di consenso ex L. 675/96
 - 4) Allega, inoltre, la seguente documentazione _____

Firma

Data, _____

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE n.12
COMUNE DI _____

Provincia di Imperia

**INFORMATIVA AGLI UTENTI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
(CONSENSO DELL'INTERESSATO)**

Il giorno 8 maggio 1997 è entrata in vigore la Legge 31.12.1996 n. 675 recante disposizioni in materia di "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

La informiamo quindi, ai sensi dell'art.10 di tale Legge, che i dati personali da Lei forniti, oppure altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività istituzionale, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della suddetta normativa e degli obblighi di riservatezza a cui è ispirata l'attività del nostro Servizio.

Con il termine trattamento si intende la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo da parte dei Servizi Socio-assistenziali dei dati da Lei forniti allo scopo di poter adempiere alle finalità istitutive.

In relazione a ciò i dati da Lei forniti potranno essere inviati ai soggetti istituzionali funzionali con la nostra attività.

La comunicazione dei dati ai Servizi Socio-assistenziali è di natura vincolante per poter usufruire degli interventi facenti capo allo stesso.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Legge n° 675 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali)

Il sottoscritto _____

nato a _____ () il _____

dichiara di aver letto la lettera informativa all'uopo predisposta dall' Ambito Territoriale Sociale Danese n.12 di Diano Marina in relazione alla Legge sopra citata.

Esprime altresì il consenso al trattamento dei propri dati da parte dei Servizi Socio-assistenziali per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione dei dati a terzi in relazione funzionale con le attività predette

oppure

Esprime altresì il consenso previsto, nella sua qualità di

_____ al trattamento dei dati relativi al minore _____

da parte dei Servizi Socio-assistenziali per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché il consenso alla comunicazione dei dati stessi a terzi in relazione funzionale con le attività predette.

Nell'ipotesi di fornitura di dati ritenuti "sensibili" ai sensi degli artt. 22 e 27 della citata Legge, esprimo il mio consenso alla raccolta di tali dati da parte dei Servizi Socio-assistenziali che provvederà a garantire piena riservatezza.

Presto inoltre consenso a che il trattamento dei dati di cui sopra possa avvenire anche con modalità elettroniche o automatizzate.

Data

Firma

Mod. C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____ nato
a _____ () il _____, residente a
_____ () in _____ codice
fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che ai sensi dell'art. 433 c.c. i parenti obbligati agli alimenti sono i seguenti:

- CONIUGE: _____
- FIGLI (legittimi, legittimati, naturali, adottivi e in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali):

- GENITORI: _____
- GENERI, NUORE: _____
- SUOCERO, SUOCERA: _____
- FRATELLI E/O SORELLE : _____

Che delle persone indicate mi aiutano:

Che delle persone indicate non mi aiutano (specificare perché) _____

Esente da imposta di bollo ai dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data, _____

FIRMA

Informativa ai sensi del D.Lgs. 193/2003 (T.U. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Mod. C/a) (art.2.13)

COMUNE DI DIANO MARINA - Provincia di Imperia

ENTE CAPO FILA DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DIANESE n.12

Prot.n.

Diano Marina, _____

Gent. Sig. / Egr. Sig.

Via _____

Oggetto: Persone obbligate ai sensi art. 433 Codice Civile – comunicazione d'ufficio

Con la presente si informa che un Vs. congiunto si è rivolto allo scrivente Ufficio richiedendo l'intervento socio-assistenziale del Comune di _____

Si invita pertanto la S.V., nella sua qualità di persona potenzialmente obbligata ai sensi dell'art. 433 Codice Civile., a prendere contatti con l'Assistente Sociale di riferimento, Sig.ra _____ entro e non oltre il giorno _____ c.m., rivolgendosi, al fine di fissare un appuntamento, all'Ufficio di Segretariato Sociale del Distretto n.15, sito in Diano Marina, "Palazzo Maglione", piano terra, P.za Martiri della Libertà, tel. 0183/490243, tutti i giorni escluso il sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00.

Nel frattempo, al fine di sveltire le pratiche correlate, la S.V. è pregata di munirsi di **dichiarazione e certificazione ISEE**, rivolgendosi al più vicino CAF.

Distinti saluti.

Il Coordinatore dell'ATS 12

Mod. D)

COMUNE DI DIANO MARINA - Provincia di Imperia
ENTE CAPO FILA DELL' AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
DIANESE n.12

Prot. N. _____

Diano Marina, _____

Gent. Sig. / Egr. Sig.

Via _____

e p.c. Al Signor SINDACO del Comune di

Con la presente si comunica che l'istanza inoltrata dalla S.V. al fine di ottenere un intervento dei servizi socio-assistenziali per _____ ha avuto esito: _____.

Pertanto l'erogazione del servizio richiesto avverrà con decorrenza _____ per un periodo di mesi _____.

La cifra a carico del richiedente è la seguente: _____ da versare, tramite vaglia postale, sul c/c n. 12468187 intestato al Distretto di Diano Marina – Servizio Tesoreria – Banca CA.RI.GE. S.p.a. Piazza Maglione – 18013 DIANO MARINA (IM).

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DELL'ATS 12

Mod. E)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE "DIANESE"
n.12 COMUNE DI _____
(Comune di residenza del richiedente)

Il sottoscritto/a _____ nato il _____

a _____ residente a _____

in Via _____ n. _____ Tel. _____

C.F. _____

DELEGA

alla riscossione dell'intervento economico pari ad euro _____

il/la Sig. _____

nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

manlevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Firma

Data, _____

Mod. F)

PROPOSTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

INDIRIZZO: _____ **COMUNE** _____

CODICE FISCALE: _____

EVENTUALE DELEGA ALLA RISCOSSIONE _____ **:** _____

RICHIESTA AVANZATA DALL'UTENTE: _____

INDICATORE ISE /ISEE _____

COMPONENTI IL NUCLEO _____

TENUTI AGLI ALIMENTI _____

*CONDIZIONI DI VITA
ACCERTATE* _____

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA:

IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE € _____

PERIODO DAL _____ *AL* _____

RINNOVO _____

ASSISTENZA ECONOMICA PER BISOGNI SPECIFICI

BUONO FARMACI: importo mensile _____ *delega* _____ *periodo* _____

BUONO SPESA: importo mensile _____ *delega* _____ *periodo* _____

BISOGNO SPECIFICO: _____ importo _____ periodo _____

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO

MOTIVO _____ *IMPORTO €* _____

DATA _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Visto, presto/non presto il mio consenso alla presente proposta, data _____ *firma* _____

Per presa visione: il Sindaco o suo delegato _____

IL COORDINATORE DELL'ATS 12 _____
data _____

Mod. G)

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

Per l'erogazione del servizio di Assistenza domiciliare e servizi di appoggio

Il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) viene formulato dall'Assistente Sociale al momento di inizio del programma d'intervento del Servizio di Assistenza domiciliare al fine di stabilire la tipologia degli interventi da effettuare, gli obiettivi, i tempi e il pagamento degli stessi. Con la sottoscrizione del PAI la persona accetta il programma di intervento proposto, si impegna al pagamento con cadenza trimestrale del servizio e a comunicare all'ATS 12, nel più breve tempo possibile, qualsiasi variazione relativa alla sua condizione socio-economica e allo stato di salute che necessiti un cambiamento del programma. Il Comune e per esso l'ATS 12 assume l'impegno a garantire le prestazioni nei modi e tempi stabiliti dal presente accordo e a verificare il buon andamento della situazione.

COGNOME E NOME: _____ **C.F.** _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

INDIRIZZO: _____

N° DI TELEFONO: _____

FAMILIARI DI RIFERIMENTO (indirizzo e n° di telefono): _____

OBIETTIVI: _____

TIPO DI PRESTAZIONE (tipologia di aiuto, numero e ore e accessi settimanali indicativi) :

ESITO DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALL'ASSISTENTE SOCIALE (come da Direttive)

***RISORSE FAMILIARI DI RETE: SI / NO**

***SITUAZIONE ECONOMICA ISEE: €** _____

COSTO DELL'ORARIO A CARICO DEL CITTADINO: € _____

EVENTUALE SOGGETTO DELEGATO AL PAGAMENTO: _____

DATA E FIRMA: _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Il richiedente dichiara:

- di accettare tutte le norme del Regolamento del Servizio di Assistenza domiciliare;
- di autorizzare qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati;
- di impegnarsi a produrre i documenti eventualmente richiesti dall'ATS 12 nell'ambito di tali verifiche;
- di essere consapevole che i dati forniti nella presente dichiarazione vengono trattati dall'ATS 12 con la riservatezza e nel rispetto della legge 675/96 per i fini istituzionali del servizio e che è possibile chiederne la correzione, consultazione ed opporsi al loro trattamento, qualora esso avvenga in violazione di legge.

Visto, presto/non presto il mio consenso alla presente proposta, data _____ **firma** _____

Per presa visione: il Sindaco o suo delegato _____

IL COORDINATORE DELL'ATS 12 _____

data _____

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)
Per l'erogazione del servizio di affido educativo

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

INDIRIZZO: _____ **N° DI TELEFONO:** _____

FAMILIARI DI RIFERIMENTO (indirizzo e n° di telefono): _____

OBIETTIVI: _____

EDUCATORE ASSEGNATO: _____

TIPO DI PRESTAZIONE (tipologia di aiuto, numero e ore e accessi settimanali indicativi)

COSTO MENSILE PREVISTO: _____

COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE _____

INSERIMENTO MINORE ASILO NIDO:

Accompagnatori

Pagamento retta Asilo nido:

compartecipazione del nucleo d'origine: _____

ammontare contributo: _____

modalità pagamento: _____

DATA _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Visto, presto/non presto il mio consenso alla presente proposta, data _____ **firma** _____

Per presa visione: il Sindaco o suo delegato _____

IL COORDINATORE DELL'ATS 12 _____
data _____

Mod. I)

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)
Per l'erogazione del servizio di integrazione rette in istituto

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE _____

RESIDENZA: Comune _____ **VIA** _____

DENOMINAZIONE ISTITUTO: _____

INDIRIZZO: _____

EVENTUALE PARTECIPAZIONE UTENTE O TENUTI AGLI ALIMENTI _____

RETTA RICHIESTA: _____ **MODALITA' PAGAMENTO** _____

OBIETTIVI:

FAMILIARI DI RIFERIMENTO: _____

DATA _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Visto, presto/non presto il mio consenso alla presente proposta, data _____ **firma** _____

Per presa visione: il Sindaco o suo delegato _____

IL COORDINATORE DELL'ATS 12 _____
data _____

Mod. L)

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

Per l'inserimento lavorativo protetto

Borsa lavoro, Formazione in situazione, Inserimento lavorativo socio assistenziale

COGNOME E NOME: _____

LUOGO E DATA DI NASCITA: _____

CODICE FISCALE _____

RESIDENZA: COMUNE _____ **VIA** _____

TIPO DI INSERIMENTO: _____

DATA DI INIZIO: _____ **PERIODO:** _____

SERVIZIO A.SL. REFERENTE: _____ **OPERATORE:** _____

DITTA OSPITANTE: _____

INDIRIZZO SEDE _____

CODICE FISCALE /PARTITA IVA _____

REFERENTE DITTA: _____ **TELEFONO:** _____

MANSIONE: _____

SEDE DI LAVORO: _____

ORARIO SETTIMANALE: _____

IMPORTO MENSILE: _____

FINALITA' PROGETTUALI: _____

MODI E TEMPI DI VERIFICA: _____

NOTE: _____

DATA _____

L'ASSISTENTE SOCIALE

Visto, presto/non presto il mio consenso alla presente proposta, data _____ **firma** _____

Per presa visione: il Sindaco o suo delegato _____

IL COORDINATORE DELL'ATS 12 _____

data _____

TABELLA "A"
ASSISTENZA ECONOMICA (art.2.6,2.11,2.12,4.21)

ISEE

Nucleo familiare	reddito mensile	reddito annuo	scala parametrica di equilibrio
------------------	-----------------	---------------	---------------------------------

Nucleo familiare	Reddito mensile €	Reddito Annuo €	Scala parametrica
1 persona	413,00	4.956,00	1.00
2 persone	648,00	7.781,00	1.57
3 persone	842,00	10.110,00	2.04
4 persone	1.016,00	12.192,00	2.46
5 persone	1.177,00	14.125,00	2.85

Per i nuclei familiari composti da più di 5 persone si provvede alla maggiorazione dell'importo del 0.35 pari a € 144,55 mensili per ogni ulteriore componente

In assenza di un solo genitore e presenza di un figlio minore si provvede alla maggiorazione dell'importo del 0.2 pari a € 82,60 mensili.

Nel caso che un componente il nucleo familiare sia portatore di handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5.2.92 n. 104 o invalidità superiore al 76% si provvede alla maggiorazione dell'importo del 0.5 pari a € 206,50.

Per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività lavorativa si provvede alla maggiorazione dell'importo del 0.2 pari a € 82,60.

La presente tabella sarà aggiornata annualmente con l'adozione di specifico atto amministrativo ai sensi del IV comma dell'articolo 21 del Regolamento.

TABELLA A/1
Assistenza economica straordinaria (art. 4.23)

Massimale 500,00 euro semestrale ovvero 1.000,00 euro annuali.

TABELLA A/2
Assistenza economica per bisogni specifici (art.4.25)

- ***Buono spesa generi alimentari (art. 4.25)***

1 componente il nucleo familiare	€ 77,00 mensili
2/3 componenti il nucleo familiare	€ 103,00 mensili
4 e oltre componenti il nucleo familiare	€ 155,00 mensili

- ***Buono farmaci (art.4.25) IMPORTO MASSIMO MENSILE € 100,00***

- ***Buono per copertura di servizi (art.4.25)***

IMPORTO MASSIMO ANNUALE € 350,00

Riduzioni e/o esenzioni per imposte e tasse comunali e servizi erogati direttamente dal Comune (art. 4.25)

I parametri di rapporto per stabilire la percentuale di riduzione del servizio richiesto dipende dai seguenti fattori di rischio sociale:

- A. Nucleo monoreddito
- B. Redditi inferiori alla Tabella A
- C. Redditi uguali alla Tabella A
- D. Presenza di disabili
- E. Stato di disagio sociale

In presenza di tre fattori tra cui il punto B l'esenzione è totale

In presenza di due fattori tra cui il punto C la riduzione applicata è del 50%

In presenza di due fattori non contenenti i punti B o C la riduzione può essere concessa nella misura del 25%.

TABELLA "B"
INTERVENTI DI APPOGGIO PER FAVORIRE LA PERMANENZA DELLA PERSONA
NEL PROPRIO DOMICILIO (art. 4.26)

TABELLA B/1
Assistenza domiciliare e servizi complementari (art. 4.29)

ISEE

Nucleo familiare	Reddito annuo fino a €	Scala parametrica
1 persona	6.201,10	1.00
2 persone	9.735,73	1.57
3 persone	12.650,10	2.04
4 persone	15.254,59	2.46
5 persone	17.673,15	2.85
6 persone	19.843,31	3.20

Compartecipazione dell'utente al 40%

Nucleo familiare	Reddito da €	Reddito a €	Scala parametrica
1 persona	6.201,10	9.301,39	1.00
2 persone	9.735,73	14.603,34	1.57
3 persone	12.650,10	18.975,14	2.04
4 persone	15.254,59	22.881,62	2.46
5 persone	17.673,15	26.509,73	2.85
6 persone	19.843,31	34.929,53	3.20

Compartecipazione dell'utente al 70%

Nucleo familiare	Reddito da €	Reddito a €	Scala parametrica
1 persona	9.301,39	13.952,08	1.00
2 persone	14.603,34	21.905,00	1.57
3 persone	18.975,14	28.462,46	2.04
4 persone	22.881,62	34.322,18	2.46
5 persone	26.509,73	39.764,60	2.85
6 persone	34.929,53	44.647,18	3.20

Compartecipazione dell'utente al 100%

Nucleo familiare	Oltre Reddito	Scala parametrica
1 persona	13.952,08	1.00
2 persone	21.905,00	1.57
3 persone	28.462,46	2.04
4 persone	34.322,18	2.46
5 persone	39.764,60	2.85
6 persone	44.647,18	3,20

TABELLA B/1
Servizio pasti a domicilio (art. 4.29)

Servizio con partecipazione totale dell'utente

Nucleo familiare	Sino a reddito annuo ISEE €	Quota a carico utente
1 persona	6.201,10	€ 4,25

TABELLA B/2
Servizio Trasporto disabili (art. 4.30)

- € 0,00 mensili per nuclei con ISEE inferiore a quello indicato dalla tabella A
- € 100,00 mensili per nuclei con ISEE uguale a quello indicato dalla tabella A
- € 200,00 mensili per nuclei con ISEE superiore a quello indicato dalla Tabella A

TABELLA B/3
Buon vicinato (art. 4.31)

Contributo rimborso spese:

€ 5,00 orarie al netto della ritenuta d'acconto ed ogni altro onere a carico del volontario

Tempi di assistenza:

Massimo 30 ore mensili.

Disciplinare d'incarico per il servizio di buon vicinato a cittadini in condizioni di bisogno.

- 1) Buon Vicinato si realizza attraverso 1' apporto di volontari singoli o associati:
- 2) le prestazioni del Buon Vicinato si articolano nell' arco della settimana ed anche, a seconda della necessità, nei giorni festivi e constano principalmente in compiti di accompagnamento, cura della persona e dell' abitazione, sostegno amicale, preparazione e confezione di pasti, collaborazione ed appoggio ad attività ricreative;
- 3) i Buoni Vicini sono scelti tra coloro che presentano domanda corredata da certificato medico e devono dimostrare idoneità al servizio.
- 4) al Buon Vicino, a titolo di rimborso spese, viene corrisposta mensilmente una somma in rapporto ai tempi di assistenza assegnati all' utente;
- 5) il Buon Vicinato volontario svolge la propria attività in stretta collaborazione con l' Assistente Sociale del Distretto e ne segue le indicazioni operative ed attua con essa la verifica periodica;
- 6) il Distretto può, in qualsiasi momento, porre termine alle prestazioni offerte dal Buon Vicinato per sopravvenuta inidoneità dello stesso o per qualunque altro motivo inerente al rapporto tra il Buon Vicinato e l'utente;
- 7) è cura del Buon Vicinato produrre mensilmente al Distretto certificazione dei tempi assistenziali effettuati a favore dell' utente e dallo stesso controfirmata.

TABELLA "C"
CONTRIBUTO A CARICO DEI SOGGETTI OBBLIGATI AI SENSI DELL'ART. 433 c.c.
(art.2.13)

Reddito uguale o inferiore all'ISEE, nessun contributo

Reddito superiore fino al 20% della tabella ISEE contributo del 20% della cifra eccedente

Reddito superiore fino al 30% della tabella ISEE contributo del 30% della cifra eccedente

Reddito superiore fino al 40% della tabella ISEE contributo del 40% della cifra eccedente

Reddito superiore fino al 50% della tabella ISEE contributo del 50% della cifra eccedente

Reddito superiore fino al 75% della tabella ISEE contributo del 60% della cifra eccedente

Reddito superiore al 100% della tabella ISEE contributo del 70% della cifra eccedente

TABELLA "D"
ASSISTENZA AI MINORI NATI FUORI DA MATRIMONIO (art. 4.32)

Importi mensili dovuti secondo le seguenti fasce d'età:

Minori da 0 a 11 anni € 155,00 mensili

Minori da 12 a 14 anni € 200,00 mensili

Minori da 15 a 18 anni € 250,00 mensili

TABELLA "E"
INSERIMENTO LAVORATIVO FASCE DEBOLI (art.14)

Importo assegno assistenziale:

- Borsa lavoro
- Formazione in situazione
- Inserimento lavorativo socio-assistenziale

Per tutti gli inserimenti sono dovuti i seguenti compensi:

€ 258,00 mensili per 25 ore settimanali

€ 155,00 mensili per 18 ore settimanali

€ 130,00 mensili per 12 ore settimanali

€ 78,00 mensili per 09 ore settimanali

TABELLA "G"
Affido Familiare (art. 4.34)

Obblighi degli affidatari.

Gli Affidatari si impegnano a:

- 1) provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido;
- 2) mantenere, anche in collaborazione con gli Operatori del Servizio, validi rapporti con la famiglia di origine del minore in affido, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità

Giudiziaria;

3) rispettare gli accordi relativi alle modalità di rapporti, informando tempestivamente il Servizio di ogni novità rilevante riguardante il loro nucleo familiare, il minore e la famiglia di origine;

4) mantenere valide condizioni ambientali;

5) assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche, intellettive e alla socializzazione;

6) assicurare la massima discrezione circa la situazione dei minori in affido e della famiglia di origine;

7) non richiedere alla famiglia di origine o a terzi alcun contributo a qualsiasi titolo, salvo diverse disposizioni del Servizio o dell'Autorità Giudiziaria;

8) far eseguire tutte le terapie mediche che si rendano necessarie e, nel caso di situazioni di particolare gravità (ad es. ricovero ospedaliero) darne tempestiva comunicazione al Servizio.

Obblighi della famiglia di origine.

La famiglia di origine si impegna a:

1) rispettare tutte le modalità e le prescrizioni, stabilite dal Servizio, relative ai rapporti con la famiglia affidataria;

2) favorire, in collaborazione con il Servizio e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia;

3) mantenere rapporti costanti con gli Operatori del Servizio e seguirne tutte le indicazioni;

4) contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.

Impegni dell'ATS 12.

L'Ente assicura, nell'osservanza dell'art. 80 della Legge 184/83 e in relazione alle proprie disponibilità, un contributo economico massimo mensile valutata la richiesta degli affidatari, nella misura di:

€ 255,00 per minori da 0 ad anni 11

€ 300,00 per minori da 12 a 14 anni

€ 350,00 per minori da 15 a 18 anni

L'ATS 12 si impegna altresì a prestare alle famiglie affidatarie adeguato sostegno di tipo psicologico ed educativo tramite i propri operatori sociali.